P.U. 115-1/2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

Il Giudice Delegato

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato il 18.05.2026 da

Matteo Achenza, C.F. CHNMTT90T22B354L, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Francesca Orsini, con il supporto dell'*advisor* dott.ssa Maria Laura Cugurullo e con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Federico Giarrizzo;

visto il decreto del 17.07.2026, con il quale è stato assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni per prendere posizione sulla precisazione del credito formulata da Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, con eventuale rettifica del piano e della proposta concordataria;

lette le precisazioni di credito intervenute da parte di BCC Gestione Crediti S.p.A. (per conto di Banca di Credito Cooperativo di Cagliari S.C., memoria del 09.07.2026), Garanzia Etica (nota del 06.07.2026), INPS (nota del 13.07.2026) e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari (nota del 31.07.2026);

letta la memoria di replica del debitore depositata in data 12.08.2026, con contestuale rettifica del piano e della proposta concordataria;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC del 16.04.2026 e l'integrazione alla medesima depositata in data 20.08.2026 ai sensi degli artt. 76 e 87, comma 3, d.lgs. 14 del 2019;

letti gli atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso del 18.05.2026, Matteo Achenza ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Il ricorrente ha esposto di essere debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, essendo titolare della ditta individuale "Mangiogiusto di Matteo Achenza", iscritta presso la CCIAA di Cagliari-Oristano

(REA CA-290019), cessata di fatto in data 28.02.2023 ma non cancellata dal registro delle imprese. L'attività di ristorazione, avviata nel 2016 in Cagliari, via XX Settembre n. 51, non è più operante e il ricorrente svolge attualmente attività di lavoro autonomo nel settore della mediazione creditizia, con un compenso medio netto mensile di circa € 2.000,00, a fronte di spese di mantenimento stimate in € 1.455,00 mensili.

Le cause dell'indebitamento sono state attribuite alla crisi dell'attività di ristorazione, fortemente colpita dalla pandemia da Covid-19, e alla conseguente chiusura di fatto dell'attività intervenuta nel febbraio 2023.

Con decreto del 17.07.2026, rilevata la nota depositata in data 09.07.2026 da Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, con la quale era stato rappresentato un credito maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso, il Giudice ha invitato il ricorrente a prendere posizione sulla predetta precisazione, eventualmente rettificando il piano e la proposta concordataria.

Con memoria integrativa tempestivamente depositata in data 12.08.2026, il ricorrente, con l'assistenza dell'avv. Patrizia Francesca Orsini e dell'advisor dott.ssa Maria Laura Cugurullo, ha preso posizione sulle precisazioni di credito intervenute, rettificando il piano e la proposta concordataria, fermo restando l'ammontare complessivamente destinato ai creditori.

L'OCC, con integrazione alla relazione particolareggiata depositata in data 20.08.2026 ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. 14 del 2019, ha aggiornato il passivo e ha attestato la fattibilità del piano e della proposta rettificati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Sotto il profilo passivo, il passivo complessivo risulta aggiornato in € 465.526,69, di cui € 457.439,00 per debiti (fornitori, inclusa la consulente del lavoro, € 40.753,18; dipendenti € 17.904,72; debiti tributari, previdenziali e altri enti € 211.926,27; banche € 186.854,83) e € 8.087,69 per oneri di procedura (OCC, advisor, legale, fondo spese).

La proposta rettificata, di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, conferma l'impianto della proposta originaria e prevede il pagamento di: il 100% dei crediti in prededuzione (OCC e fondo spese); il 100% dei crediti dei lavoratori dipendenti (privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., € 17.904,72); il 100% del credito dell'advisor e del legale della procedura (privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.); il 50% del credito del consulente del lavoro (privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.); il 20% dei crediti privilegiati di grado 1 (art. 2778 c.c.); il 15% dei crediti privilegiati di grado 8 e il 10% dei crediti privilegiati di gradi 18, 19 e 20 (art. 2752 c.c.); il 5% dei crediti chirografari; per la classe F (creditori titolari di garanzie prestate da terzi, di formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 74, comma

3, d.lgs. 14 del 2019), il 6,60% dei crediti chirografari garantiti e il 21% dei crediti privilegiati ex art. 1203 c.c. vantati dal Fondo di garanzia MCC.

Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, per complessivi € 76.870,03, sono costituite: (i) dalle somme rivenienti dalla liquidazione dei beni residui dell'attività (€ 4.918,03), destinate al pagamento integrale delle prededuzioni e, per la residua parte, dei crediti dei dipendenti; (ii) dall'apporto mensile del ricorrente e dei genitori, Antonello Achenza e Noemi Melis, nella forma di rate mensili secondo i gradi di privilegio; (iii) dall'accantonamento di sette mensilità per il pagamento dei creditori chirografari.

Il Gestore ha valutato la proposta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, in considerazione dell'assenza di patrimonio immobiliare e mobiliare di valore in capo al debitore e della circostanza che l'apporto di finanza esterna dei genitori (€ 28.199,64), condizionato all'omologazione della proposta, verrebbe integralmente meno in caso di liquidazione controllata. Quanto alla falcidia dei crediti privilegiati, l'OCC ha attestato che il soddisfacimento proposto risulta non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, non disponendo il debitore di beni sui quali le cause di prelazione possano utilmente esercitarsi, in conformità all'art. 75, comma 2, d.lgs. 14 del 2019.

Ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 14 del 2019, comma 2: "Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda".

Nel caso di specie, essendo l'attività imprenditoriale cessata di fatto, il concordato minore è stato proposto ai sensi del comma 2 citato, con apporto di finanza esterna da parte dei genitori del debitore, che incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile, in assenza di cespiti patrimoniali utilmente liquidabili.

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 14 del 2019: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. 14 del 2019, la relazione particolareggiata dell'OCC comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni

assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

La documentazione prodotta dal ricorrente ed esaminata dall'OCC soddisfa sostanzialmente il disposto dell'art. 75, d.lgs. 14 del 2019, e la relazione dell'OCC, come integrata in data 20.08.2026, risulta coerente con il disposto dell'art. 76, d.lgs. 14 del 2019.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'apertura della procedura di concordato minore di Matteo Achenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 74, 75, 76 e 78, d.lgs. 14 del 2019;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore di **Matteo Achenza**, c.f. CHNMTT90T22B354L;

dispone

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

assegna

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

i creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.lgs. 14 del 2019: "In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa";

avverte

i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 78, comma 2, lettera c) (dichiarazione di adesione o mancata adesione), devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di

recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

avverte

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

dispone

che, decorso il termine assegnato ai creditori per la comunicazione di adesione o mancata adesione, l'organismo di composizione della crisi depositi relazione sull'esito della procedura di adesione, indicando se siano state raggiunte le maggioranze di legge (precisando che il silenzio equivale ad adesione), allegando la documentazione inerente alla comunicazione ai creditori e le comunicazioni ricevute dagli stessi;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 31 agosto 2026

Il Giudice Delegato

dott. Gaetano Savona